



Repubblica Italiana

Tribunale di Firenze

In Nome del Popolo Italiano

il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 8881/2011 tra le parti:

ATTORI

ORFEO FERRINI, cf FRRRFO23C31L038C

ORIELLA FERRINI, cf FRRRLL56D60D612X

VALENTINA BATISTINI,

- difesa: avv. LAU JOACHIM, cf LAUJHM45P23Z112L

- domicilio: VIA DELLE FARINE 2 50122 FIRENZE presso il difensore
presso il difensore

CONVENUTO

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, p.i. 80426950582, in persona
dell'Ambasciatore in Italia *pro tempore* Michael Gerdts

- difesa: avv. ACCOLTI GIL ACHILLE, cf CCLCLL47L13I726U

avv. DOSSENA AUGUSTO, cf DSSGST63D24G337N

- domicilio: VIA BOLOGNESE 55 50139 FIRENZE presso i difensori

TERZO CHIAMATO

REPUBBLICA ITALIANA, cf 80184430587, in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri

- difesa: AVVOCATURA DELLO STATO, cf ADS80039250487

- domicilio: VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE

OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale



Decisa a Firenze in data 15/06/2015 sulle seguenti conclusioni:

Attori: dichiarare la competenza giurisdizionale ed internazionale del giudice adito e

ritenere e dichiarare la responsabilità civile della convenuta per il danno che il signor Orfeo Ferrini a causa della sua deportazione e del lavoro forzato e conseguentemente

condannare la convenuta ad un equo risarcimento che non dovrebbe essere inferiore a 30.000 € oltre interessi di 4% dal momento dei fatti con vittoria di spese di lite.

Chiedono al giudice di esaminare la questione di costituzionalità degli artt. 2909 c.c., 297 e 395 c.p.c. per violazione dell'art. 24 Cost. in relazione alla riassunzione della causa in seguito ad una norma che è stata dichiarata illegittima.

Convenuto: solleva eccezione di giudicato sul difetto di giurisdizione.

Chiamato: dichiarare inammissibile perché improponibile la domanda proposta nei riguardi della Repubblica Federale di Germania.

Spese compensate.

Fatto e processo

Orfeo Ferrini ha agito in giudizio contro la Repubblica Federale di Germania, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dei trattamenti inumani cui fu sottoposto durante la deportazione nel territorio terzo Reich, seguita alla firma dell'armistizio da parte dello Stato italiano l'8 settembre 1943. Riferisce parte attrice che dopo la consegna delle armi con i suoi compagni stanziati in Grecia fu deportato nel nord della Germania, dove fu costretto ai lavori forzati in stato di malnutrizione e torturato in seguito ad un tentativo di fuga. Questo trattamento dei prigionieri e il lavoro coatto sono stati qualificati dal Tribunale Militare di Norimberga come crimini internazionali e contro l'umanità e in quanto tali costituiscono fonti di un diritto imprescrittibile al risarcimento dei danni.

In corso di causa Orfeo Ferrini è deceduto e, in qualità di eredi, hanno proseguito il giudizio la moglie Valentina Batistini e la figlia Oriella Ferrini.



Si è costituita la convenuta Repubblica Federale di Germania, sostenendo innanzitutto che sussiste un difetto assoluto di giurisdizione del giudice italiano secondo quanto sancito dalla giurisprudenza di numerose Corti e dalle norme di diritto internazionale.

L'azione sarebbe comunque improcedibile o improponibile a norma dell'art. 77, comma 4, del Trattato di pace del 10 febbraio 1947 e dell'art. 2, del Trattato di Bonn del 2 giugno 1961, con cui lo Stato italiano ha rinunciato a nome proprio e dei cittadini italiani a qualsiasi domanda di risarcimento nei confronti della Germania per i fatti accaduti in tempo di guerra; la convenuta ha poi chiamato in causa la Repubblica Italiana, stante l'obbligo assunto dallo stesso di manlevare lo Stato tedesco da ogni eventuale azione proposta da cittadini italiani.

Nel merito, parte convenuta eccepisce la prescrizione del diritto azionato, poiché il fatto posto alla base della domanda attorea non costituisce reato punito con l'ergastolo e poiché l'Italia non ha ratificato le convenzioni internazionali che sanciscono l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità. La domanda sarebbe in ogni caso non provata in relazione ai suoi presupposti soggettivi e oggettivi.

Si è costituita in giudizio la Repubblica Italiana, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto delle domande attoree e di malleva .

*** *** ***

Parte attrice ha proposto ricorso preventivo per regolamento di giurisdizione e il processo è stato sospeso in attesa della decisione della Suprema Corte. La Corte di Cassazione ha dichiarato la carenza di giurisdizione italiana in applicazione del principio di immunità degli Stati e in armonia con quanto affermato dalla Corte Internazionale di Giustizia nella decisione del 3 febbraio 2012, pronunciata proprio in relazione al contenzioso esistente presso l'AGO italiana e la RFG per crimini nazisti.

In seguito, in una causa analoga pendente davanti al Tribunale di Firenze è stata sollevata questione di costituzionalità – tra l'altro - dell'art. 3, l. 5/2013 per violazione dell'art. 24, Cost.. La Corte Costituzionale, con la sent. 238/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno), nonché dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848



(Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. La Corte Costituzionale ha invece dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma "prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost.", della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, ritenendo che tale norma non si sia in realtà mai prodotta, non potendo avere ingresso nel nostro ordinamento nella parte in cui contrasti con i diritti inalienabili della persona.

Parte attrice, in considerazione dell'*overruling* prodotto dalla Corte Costituzionale, chiede di essere rimessa in termini per la prosecuzione della causa, in quanto afferma che il mancato rispetto del termine di tre mesi previsto dall'art. 297, comma 1, c.p.c. è stato conseguenza di un affidamento incolpevole nella consolidata interpretazione della regola.

La difesa della RFG ha sollevato eccezione di giudicato sull'insussistenza della giurisdizione italiana.

Acquisita la documentazione prodotta in atti, il giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, concessi termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, ha trattenuto la causa in decisione.

Motivi della decisione

Parte attrice ha chiesto di essere rimessa in termini per la riassunzione della causa, richiamando il principio per il quale in caso di imprevedibile mutamento di giurisprudenza sull'interpretazione di una norma processuale, che porti a ritenere sussistente una preclusione o decadenza in precedenza escluse, deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione (Cass. SU 15144/11 e successive).



Tale principio non è utilmente richiamato, poiché nella fattispecie:

- per un verso, non vi è stato alcun mutamento imprevedibile della giurisprudenza relativo all'interpretazione dell'art. 297 cpc che impone il termine di tre mesi per la riassunzione del processo, dalla cessazione della causa di sospensione, né dell'art. 305 cpc che sanziona la mancata riassunzione con l'estinzione del giudizio,
- per altro verso, si è formato un giudicato interno sulla insussistenza del potere giurisdizionale, affermata dalla Suprema Corte con ordinanza n. 9412/13 alla quale parte attrice si era rivolta per dirimere la controversia sul punto.

La prima questione porta a ravvisare la tardività della riassunzione e, quindi, l'estinzione del giudizio; la seconda questione porta a riconoscere l'improponibilità della domanda, non essendo più contestabile in questa causa il difetto di potere giurisdizionale.

È pur vero che la Corte Costituzionale (sentenza n. 238/14) ha affermato l'incostituzionalità delle norme in base alle quali è stato riconosciuto il difetto di giurisdizione, ma ciò non cambia l'esito del presente giudizio.

È infatti principio consolidato nel nostro ordinamento quello per cui *Pur avendo ordinariamente le sentenze di accoglimento di un'eccezione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale effetto retroattivo (ai sensi dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 della legge 3 novembre 1953, n. 87), tale effetto trova tuttavia un limite generale nell'eventuale consolidamento delle situazioni in questione per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, dovendosi, a tal fine, considerare "esauriti" i rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizione o decadenziale previsto dalla legge* (Cass. 15200/05 e, tra le ultime, Cass. 10379/12, Cass. 22256/13).

La sentenza della Corte Costituzionale è intervenuta allorché il presente giudizio doveva già considerarsi definito, per l'avvenuta formazione di giudicato sulla carenza di giurisdizione e la mancata riassunzione del giudizio nei termini di legge; e, dunque, non può avere effetto sulla presente vicenda.

Parte attrice, a questo proposito, ha sollevato questione di incostituzionalità degli art. 2909 cc, 297 e 305 cpc, in relazione all'art. 24 Cost., nella parte in cui impedirebbero di riassumere una causa definita sulla base di norme successivamente dichiarate incostituzionali.



La questione è manifestamente infondata: essa porterebbe ad introdurre nell'ordinamento il principio della continua modificabilità dei rapporti giuridici decisi con sentenza, ogni qual volta muti il quadro normativo a seguito di interventi della Corte Costituzionale; e in base allo stesso argomento, si dovrebbero poter ridiscutere anche tutte le cause già decise con sentenze passate in giudicato sulla base di norme successivamente modificate dal legislatore.

In altre parole, sarebbero di fatto introdotte nuove forme di impugnazione, con l'ulteriore possibilità di contestare avanti ad un Tribunale o al Giudice di Pace sentenze di una Corte di Appello o della Corte di Cassazione

Si osserva però che il vaglio di costituzionalità è finalizzato a valutare la conformità alla Costituzione delle norme, non delle sentenze, per le quali valgono le possibilità di impugnazione previste dall'ordinamento e per le quali la determinazione di un punto di non ulteriore contestabilità discende dalla ineludibile necessità di attribuire certezza ai rapporti giuridici.

In conclusione, la domanda proposta da parte attrice a seguito di riassunzione dev'essere dichiarata improponibile; la particolarità della vicenda processuale e sostanziale impone la compensazione delle spese tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara improponibile la domanda formulata da parte attrice nel giudizio riassunto e compensa tra le parti le spese del processo.

Firenze, 15 giugno 2015

Il giudice
dr. Niccolò Calvani

